



Ambienterosa
Consulenze Ambientali

di Avv. Rosa Bertuzzi
Vicolo Gaudine 7. 29121 PC
rosabertuzzi@ambienterosa.net
P. Iva 01527290330 www.ambienterosa.net

**LE PRINCIPALI NORME DEL D.L. COMPETITIVITA' CHE INTERVENGONO SUL
TESTO UNICO AMBIENTE
AUTORIZZAZIONI, SCARICHI, RIFIUTI, EMISSIONI**

Legge 11 agosto 2014, n. 116

Il D.L. n° 91 del 24 giugno 2014, meglio conosciuto come "Decreto competitività", reca disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica ed universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". Il Decreto Legge è stato convertito in Legge, con modificazioni, dalla Lg. n. 116 dell'11 agosto 2014.

Già dall'epigrafe è facile rilevare che si tratta di un provvedimento legislativo omnibus, che, come è tradizione del nostro legislatore, interviene su uno spettro amplissimo di materie. Naturalmente sono presenti numerose norme di carattere ambientale che intervengono sul corpus del T.U.A. Non ci si stancherà mai di ripetere che un Testo Unico, ed in particolare quello ambientale, non può essere sottoposto ad interventi di modifica ed integrazione con cadenza mensile, ed ancor più a modifiche disorganiche e sparse nei più disparati testi normativi. Tuttavia, in questo coacervo di norme, può essere utile evidenziare quelle che attengono alla disciplina ambientale contenute nel Capo II rubricato "Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica per la semplificazione in materia ambientale" che intervengono significativamente sulle norme del T.U.A. Pertanto di questo Capo si evidenziano le norme più rilevanti del Decreto che intervengono sul TUA suddivise per materie.

□ **Parte II del Testo Unico Ambientale – autorizzazioni - procedure di VAS;
VIA.**

Il corretto recepimento della Direttiva n 211/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha comportato la necessità di stabilire dei criteri puntuali per l'individuazione delle soglie per il giudizio di assoggettabilità a VAS dei progetti di competenza delle regioni e per integrare le previgenti norme in materia di contenuto ed informazione delle attività che caratterizzano il processo di Valutazione Ambientale Strategica. Le disposizioni integrative sono contenute nell'art. 15 del D.L. 91/2014, in particolare al primo comma lettere c); d); e) ed f).

Con decreto del Ministero dell'Ambiente, da adottarsi entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è rimessa la definizione delle soglie da applicare per l'assoggettamento a verifica dei progetti di cui all'allegato IV (progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome) sulla base dei criteri di cui all'allegato V . Il D.M dovrà inoltre individuare le modalità con cui le regioni e le province autonome, sempre tenendo conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto contenuto nello stesso D.M, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali.

Il risultato della verifica di assoggettabilità a VAS deve poi essere integralmente pubblicato nel sito istituzionale dell'autorità competente, così come sullo stesso profilo istituzionale deve essere integralmente pubblicato il provvedimento con cui viene assunta la decisione finale di VAS, con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano programma adottato e di tutta la documentazione istruttoria.

Alla VIA sono dedicate le lettere da g) ad m) sempre del primo comma dell'art. 15 del DL 91/2014.

In particolare l'autorità competente dovrà pubblicare sul proprio sito un sintetico avviso dell'inoltro della avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del TUA. L'avviso sintetico dovrà contenere i seguenti elementi: proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 20, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente. La pubblicazione dell'avviso costituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 241/1990 e delle sue modalità di espletamento di cui ai commi 3 e 4 del successivo art. 8. Con tale modifica viene meno l'obbligo di pubblicazione sulla GURI e sui Bollettini regionali. Per quanto riguarda la via di cui all'art. 24 del TUA viene rivisto il comma 3 con cui sono precisate meglio le informazioni necessarie da pubblicarsi a cura del proponente. Il DL interviene anche sull'allegato II alla parte seconda stabilendo che sono sottoposte a VIA statale gli impianti di trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20, così come le attività di esplorazione in

mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

Sono soggetti a VIA statale anche gli interventi su strade a quattro corsie anche qualora non si tratti di strade extraurbane con la conseguenza che i progetti da sottoporre ad assoggettabilità a VIA di cui alla lett. H del punto 7 dell'allegato IV alla parte II sono quelli di "costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri" come espressamente recita la lettera p) dell'art 15 del DL 91/2014.

Due importanti modifiche sono state apportate all'allegato IV parte II per le opere da sottoporre a verifica di assoggettabilità VIA di competenza regionale, in particolare la modifica della lett. o) del punto 7 dell'allegato ricomprende ora tutte le opere canalizzazione e di regolazione idraulica. Così come sono sottoposti a screening ambientale i depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi, a seguito della sostituzione della lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda.

Parte III DEL Testo Unico Ambientale - Titolo III Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi e titolo IV Piani di gestione e piani di tutela delle acque

Di rilievo nella specifica materia è la modifica introdotta dall'art. 13 comma 7 della novella in commento la quale il quale alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs. 152/2006 «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» è introdotta la seguente nota:«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i singoli settori di attività».

Così come rilevante è l'inserimento dell'art. 2 ter all'art. 117 sui piani di gestione e registro delle aree protette ad opera dell'art. 17 comma 2 del Decreto Competitività. Si stabilisce che "Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre." Mentre al successivo comma 3 dell'art. 17 la modifica dell'allegato I alla Parte III del "Codice ambientale", rende permanente la norma che ha consentito ai programmi di monitoraggio esistenti ai fini di controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi, fino al 22 dicembre 2013, di essere considerati parte integrante delle attività di monitoraggio previste dall'allegato III.

Parte IV del Testo Unico ambientale – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati –

Si è deciso di affrontare le grandi modifiche apportate a questa parte nella prossima edizione, allo scopo di sottolineare per intero argomenti di grande interesse per i lettori, quali le nuove norme in materia di abbruciamento rifiuti (si anticipano solo i due articoli oggetto di novella: Articolo 182 – Smaltimento rifiuti - 6-bis) . Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). *(comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)* - Ed inoltre: b-sexies) all'[articolo 256-bis, comma 6](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato"*.). Le altre novità apportate dalla

legge 116 riguardano, in particolare, le bonifiche, i rifiuti dei porti, attività di dragaggio, le premesse inserite nell'Allegato D, al fine della classificazione dei rifiuti, operazioni di recupero e di trattamento, oli usati, pneumatici, imballaggi in polietilene, combustione illecita di rifiuti. Le novità in materia di applicazione corretta delle norme sanzionatorie sono contenute nella indicazione aggiunta nelle premesse di cui allegato D, in materia di classificazione dei rifiuti. La norma apporta le seguenti e significative novità, che verranno trattate nel mese prossimo : All'allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del "Codice ambientale", vengono premesse nuove istruzioni per la classificazione dei rifiuti, che integrano quelle già contenute nella introduzione dell'allegato D e si **applicano a partire dal 18 febbraio 2015** (180 giorni dall'entrata in vigore della legge 116/2014). 1) la classificazione deve avvenire *"in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione"*; 2) se un **rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso "assoluto"**, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.

In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione; 3) Se un **rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso "assoluto"**, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione; 4) Se un **rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso)**, per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericolo che lo stesso possiede. Le indagini da svolgere sono: a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi); b) determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti); c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).

□ **Tracciabilità dei rifiuti: SISTRI**

Come è oramai tradizione consolidata, il legislatore non manca mai di proporre ciclicamente qualche norma sul sistri, anche in questo caso non ci si è lasciati sfuggire l'occasione.

Con il comma 12 bis dell'art. 10 del Decreto, è stato aggiunto il comma 6 septies all'art. 1 del DL 136/2013, che reca *"Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate"*. Il nuovo comma così recita: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano». Disposizione quanto mai opportuna, attesa la competenza e l'opera svolta dal C.F.S, la cui interconnessione al sistema di tracciabilità non può, si spera, essere riferito al solo territorio campano.

Al comma 2 dell'art. 14 del Decreto si riparla di semplificazione del sistema di tracciabilità. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del Decreto il Ministero dell'Ambiente dovrà provvedere alla semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, in via prioritaria con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Occorre sempre ricordare che si tratta di termini ordinatori e non perentori, quindi tranquillamente disattendibili senza alcuna conseguenza, come sempre del resto.

Il termine qualora disatteso potrà essere prorogato con un successivo intervento legislativo, così come è stato fatto dalla stessa Legge di conversione del Decreto, che all'art. 14 ha aggiunto il comma 2 bis, prorogando al 31 dicembre 2014 l'approvazione del decreto di semplificazione del SISTRI che era previsto al per il 30 giugno 2014 dal primo comma dell'art. 1 del D-L- 1/2013 nonché prorogando al 30 dicembre 2015 l'efficacia dell'attuale contratto di gestione del SISTRI, per il quale entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'Ambiente dovrà indire il procedimento concorsuale per l'affidamento del nuovo contratto.

□ **Registro di carico e scarico**

Gli imprenditori agricoli di cui l'art. 2135 del c.c. che sono produttori iniziali di rifiuti pericolosi, possono adempiere agli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico secondo le modalità alternative di cui alle lett. a) e b) del comma 1 ter dell'art. 190 del TUA. Oggi a mente comma 1 quinquies dello stesso articolo 190, introdotto dall'art. 14 comma 8 bis del Decreto, possono scegliere di sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati.

□ **Definizione di gestione rifiuti**

Alla definizione di gestione di rifiuti, contenuta nell'art. 183 primo comma lett. n) del TUA, viene inserita dall'art. 14 comma 8 lett. b bis la seguente specificazione «Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati». Pertanto escono dal concetto di gestione dei rifiuti quelli prodotti da eventi atmosferici ed alluvionali. Attesi i sempre più frequenti eventi calamitosi, in particolare quelli legati al dissesto idrogeologico, la norma risolve opportunamente il problema della gestione dei rifiuti prodotti da tali eventi, che in passato avevano generato diversi problemi.

□ **Gestione dei rifiuti da sistemi d'arma dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale**

All'art. 184 del TUA che disciplina la classificazione dei rifiuti, l'art. 13 quinto comma del Decreto introduce il comma 5 bis. Con la norma si rinvia a successivi Decreti del Ministero della Difesa da emanarsi di concerto con quelli dell'Ambiente, della Salute, dell'Economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti per la definizione della disciplina delle procedure per la gestione, stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti prodotti da sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa. I Decreti Ministeriali dovranno disciplinare anche la gestione dei rifiuti derivanti dal trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. La disciplina speciale dovrà essere emessa nel rispetto delle disposizioni del Codice Ambiente e delle norme dell'Unione Europea. La ratio di tale norma dovrebbe essere quella di garantire una particolare e, si spera, più rigorosa disciplina nelle modalità di gestione di tali rifiuti da parte degli operatori coinvolti nella filiera. In attesa della emanazione dei Decreti ministeriali, per questa tipologia di

rifiuti trova applicazione il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2009 che disciplina le Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e per la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.

□ **Modifiche all'allegato D della Parte IV contenente l'elenco dei rifiuti**

Sempre nell'ambito delle disposizioni generali ed in particolare in materia di classificazione dei rifiuti, occorre dar conto delle modifiche all'allegato D della parte IV del TUA, che contiene l'elenco dei rifiuti. La novella interviene inserendo in testa all'allegato una parte rubricata "*Classificazione*", nella quale sono dettate diverse norme per procedere alla corretta classificazione dei rifiuti, alcune di esse già applicate nella prassi o comunque già obliate dalla giurisprudenza nelle vicende inerenti la corretta classificazione di un rifiuto. Le norme di classificazione saranno applicabili a partire da 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, quindi dal 18 febbraio 2015. Per brevità si rimanda alla lettura dell'intero testo dell'integrazione, segnalando in questo contesto le regole dettate per la corretta attribuzione del codice per quei rifiuti con codice a specchio. In particolare si stabilisce che: «Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

□ **Divieto di miscelazione dei rifiuti**

La norma contenuta nell'art. 14 comma 8 quater in materia di divieto di miscelazione dei rifiuti è una norma di coordinamento quanto mai opportuna. È quanto mai opportuna sotto l'aspetto pratico. La disciplina della miscelazione dei rifiuti, prevista dall'art. 187 del TUA, è stata modificata dal Dlgs. 205/2010, non rendendo più attuali le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti possedute dagli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, le cui prescrizioni autorizzative erano state modulate sulla base della normativa previgente. Con l'introduzione del comma 2 bis all'art. 187 TUA si stabilisce che le modalità di gestione contenute nell'autorizzazione restano in vigore sino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

□ **Materiali di dragaggio**

La legge di conversione del Decreto con l'art. 14 8 lett. b ter ha inserito nel Codice Ambiente il nuovo art. 184 quater che disciplina la gestione dei materiali di dragaggio. A mente di tale norma escono dalla nozione di rifiuto « I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati nel rispetto dei seguenti requisiti e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;

b) e' certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse

qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto».

L'utilizzo dei materiali di dragaggio è sottoposto preliminarmente alla sua caratterizzazione, con l'espletamento del test di cessione a seguito del quale, a mente del terzo comma dello stesso articolo, il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità e' presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio e' localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

□ **Materie prime secondarie per l'edilizia**

In attesa dell'emanazione dei regolamenti end of waste di cui al comma 2 dell'art. 184 ter del Codice Ambiente, l'art. 13 comma 4 ter del Decreto stabilisce una disciplina transitoria per le opere che riguardano: recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali. Per la realizzazione di queste opere è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare Ministero dell'ambiente del 15.07.2005, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

□ **Procedure semplificate**

Sulla disciplina degli impianti autorizzati in procedura semplificata l'art. 13 comma 4 del Decreto interviene al fine di armonizzare la disciplina del trattamento della tipologia di rifiuti End of waste, così come individuata dai regolamenti comunitari, con quella relativa alle procedure semplificate di cui agli art. 214 – 216 del TUA.

In particolare l'art. 216 "Operazioni di recupero" è stato integrato con cinque nuovi commi, da 8 quater ad 8 septies.

L'art. 6 della Dir. 2008/98/CE disciplina le condizioni, al realizzarsi delle quali, taluni rifiuti specifici cessano di essere tali. Ciò avviene quando gli stessi siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino i criteri indicati dalla stessa norma. Alla disciplina comunitaria è stata data attuazione con il Dlgs. 205/2010, che ha introdotto nel TUA dell'art. 184 ter.

Oggi, con l'inserimento nell'art. 216 del comma 8 quater, viene stabilito che le attività di trattamento in virtù delle quali specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del Codice Ambiente a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai regolamenti da adottarsi a mente dell'art. 184 ter, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

Viene naturalmente confermata la disposizione dell'art. 184 ter secondo cui le operazioni di recupero possono consistere anche nel mero controllo sui materiali di rifiuto, per verificare se soddisfano i criteri stabiliti dalla norma affinché cessino di essere considerati rifiuti. La disciplina sulla gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

□ **Bonifiche**

Il primo comma dell'art. 13 del Decreto in ha integrato il TUA con l'inserimento dell'art. 242 bis. Si tratta di una importante modifica che introduce nella disciplina delle bonifiche dei siti inquinati una nuova procedura semplificata per l'espletamento delle operazioni di bonifica sul suolo o di messa in sicurezza.

Il procedimento è attivato da qualunque operatore interessato ad effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. In tale ipotesi l'operatore può presentare all'autorità competente uno specifico progetto, completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito corredato dal cronoprogramma dei lavori.

La norma prevede tempi rapidi per l'espletamento del procedimento e per la realizzazione dei lavori. L'operatore deve presentare alla regione gli elaborati tecnici esecutivi degli impianti e delle attività necessari alla realizzazione del progetto di bonifica. La regione entro trenta giorni procede alla convocazione di una conferenza dei servizi con le Amministrazioni competenti interessate. Entro novanta giorni dalla convocazione della conferenza, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Nei successivi trenta giorni dalla comunicazione all'operatore interessato delle risultanze della conferenza dei servizi, questi deve comunicare all'autorità competente e all'ARPA, la data di avvio dell'esecuzione delle operazioni di bonifica, che si devono concludere nei diciotto mesi successivi, salvo l'eventuale proroga che comunque non può essere superiore ai sei mesi.

Una volta ultimati i lavori di bonifica, l'interessato presenta all'autorità competente per la sua approvazione il piano di caratterizzazione al fine di verificare il conseguimento dei valori di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Le attività di controllo sull'esecuzione del piano di caratterizzazione sono svolte in contraddittorio con l'ARPA che procede alla validazione dei relativi dati.

Eseguiti i lavori di bonifica, la validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale è effettuato a cura dell'ARPA, tale validazione costituisce il certificato di avvenuta bonifica, qualora i dati validati confermino il conseguimento dei valori di concentrazione soglia della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.

ABBRUCIAMENTO DEGLI SFALCI E POTATURE

Particolare novità è stata apportata all'abbruciamento degli sfalci e potature (l'abbruciamento era già stato oggetto di revisione con la c.d. LEGGE DELLA TERRA DEI FUOCHI) , se ne riporta il sunto :

Recentemente si è pronunciato il legislatore, tramite le modifiche apportate al testo unico ambientale, prima dalla legge n. 6 del 2014, e poi dalla legge n. 116 del 2014 . In pratica ora l'abbruciamento è consentito, limitatamente a quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro all'interno dei Comuni ove non sia il Sindaco che lo vieti espressamente, o che le norme di polizia forestale o antincendio, di carattere locale , non ne dispongano la sospensione o il differimento. Si riporta la norma inserita nel TU, per intero, oltre che una sentenza della Suprema Corte del 26 agosto 2014 (ma la pronuncia è stata fatta ante Legge 116/2014) .

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale "

Articolo 182 – Smaltimento rifiuti -

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

(comma introdotto dall'[art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014](#))

256-bis. Combustione illecita di rifiuti

(articolo introdotto dall'[art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014](#))

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'[articolo 184, comma 2, lettera e\)](#). Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 182, comma 6-bis](#), le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

(comma così modificato dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)

Cassazione penale sez. III - Data: 26/08/2014 - Numero: 34097

Gli sfalci e le potature, come ogni altro rifiuto agricolo, costituiscono rifiuto quando il produttore se ne disfi. La loro provenienza da un'attività agricola, ancorché non svolta con le forme imprenditoriali di cui all'art. 2135 c.c., non incide sulla loro natura di 'rifiuto', ma solo sulla loro classificazione; i rifiuti agricoli, infatti, restano tali anche se prodotti in contesti non imprenditoriali (dovendosi intendere per imprenditore agricolo anche il piccolo coltivatore agricolo di cui all'art. 2083 c.c.). Il loro incenerimento al suolo integra una fattispecie penale.

Commento : La sentenza della Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 34097/2014, dep. il 26 agosto, sistematizza l'illiceità penale della vasta tipologia dello smaltimento dei rifiuti c.d. 'verdi', ai sensi del T.U. Ambiente n. 156/2006, con particolare riguardo a sterpaglie e materiali da potatura di sovente oggetto di combustione, ai fini di un riutilizzo da fertilizzanti da parte di esercenti agricoli. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione avverso la sentenza assolutoria del Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva ritenuto lecita la condotta di autocombustione di **sfalci** e potature ai fini dell'utilizzo delle ceneri quali materiali fertilizzanti, come uso e consuetudine ormai diffusi nella pratica agricola.

Vietata l'autocombustione di **sfalci** e potature. Di **sfalci** e potature non è consentito l'autosmaltimento, quando abbandonati o depositati in modo incontrollato, da parte sia dell'imprenditore agricolo che dell'hobbysta o dell'esercente occasionale di un'attività agricola, per la recente introduzione dell'art. 256 bis T.U. n. 152 cit. - introdotto dalla legge n. 6/2014 - che ne vieta l'autocombustione.

Le modulazioni sanzionatorie e le esenzioni. Più blandamente punita - ex sesto comma art. cit. - la bruciatura di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi. È esente da sanzione penale il mero abbruciamento di materiale forestale o naturale, anche derivato da verde pubblico o privato - quali, ad esempio, polveri e fogliame -, nei limiti quantitativi giornalieri di tre metri steri per ettaro effettuato nei luoghi di produzione, costituendo questa normale pratica agricola per il riutilizzo concimante od ammendante, ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis T.U. cit., e dunque scoperto da sanzione penale per la scarsa significanza della condotta, al pari del trattamento di materie fecali, paglia, **sfalci** e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, ai sensi dell'art. 185, lett. f., T.U. cit..

Non scriminano le più permissive legislazioni regionali né le più diffuse consuetudini agricole. La Cassazione fornisce alcune indicazioni di coordinamento sistematico fra norme ed usi agricoli. Alcune leggi regionali disciplinano i regimi autorizzatori per l'incenerimento dei rifiuti agricoli. Si tratta di norme di rango secondario che, per l'assoluta riserva di legge in materia penale, non possono contribuire a definire l'illiceità penale di una condotta, al pari di usi e consuetudini tipicamente agricole ex artt. 8 e 15 disp. Prel. c.c., che di sovente contemplano l'utilizzo di cenere fertilizzante. Al più quelle autorizzazioni possiedono un valore solo preventivo - nel caso la legislazione speciale e campana era dedicata alla prevenzione degli incendi nelle aree boschive -, non equiparabili alla regolarizzazione mediante inoltro di specifica autorizzazione/comunicazione di inizio attività per il recupero dei rifiuti ex art. 215 T.U. ambiente n. 156 cit., da effettuarsi a mezzo iscrizione dell'impresa richiedente nel registro dedicato presso l'ente provincia, e dunque inidonee ad impedire la consumazione del reato.

La consuetudine non prova nulla. Per altro si appalesa una ulteriore deficienza probatoria, non è possibile dimostrare, per la sola vigenza di usi e consuetudini consolidate nella comunità agricola/contadina, che il materiale combusto sia in realtà stato utilizzato quale fertilizzante - e dunque 'recuperato', cessato in tal modo la qualifica di rifiuto, anziché 'smaltito', in quanto tale ancora oggetto di sanzione penale -.

ARTICOLO N.2135 **IMPRENDITORE AGRICOLO**

[I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

[II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

[III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valoriz-

zazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Parte V norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera

Nella materia degli impianti termici civili aventi una potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono apportate alcune modifiche dirette sostanzialmente a concedere ai proprietari degli impianti più tempo al fine di consentire il loro adeguamento e la loro regolarizzazione atteso che tali inadempimenti prima della modifica li sottoponevano a pesanti sanzioni amministrative pecuniarie. La proroga dei termini di adeguamento risulta necessaria in particolare per gli EE.LL che per le limitate risorse e limiti di spesa comunque non riescono ad allinearsi alla normativa per quanto attiene agli impianti al servizio del proprio patrimonio immobiliare con particolare riferimento a quelli degli edifici scolastici.

L'art. 11 comma 7 del DL competitività proroga al 25 dicembre 2014 il termine per l'integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici sopra la soglia dei 3 MW che a mente del DPR 412/1993, per gli impianti in esercizio, doveva essere integrato a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione entro il 31.12.2012.

E' stato completamente riscritto l'art. 285 del TUA che prevede le caratteristiche tecniche degli impianti disciplinati dal Titolo II da parte del comma 9 dell'art. 11 che espressamente dispone che: gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria. Mentre Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.

Alla prossima edizione verranno affrontate tutte le modifiche di cui alla parte IV, sui rifiuti, in particolare le bonifiche, i rifiuti dei porti, attività di dragaggio, le premesse inserite nell'Allegato D, al fine della classificazione dei rifiuti, operazioni di recupero e di trattamento, oli usati, pneumatici, imballaggi in polietilene, combustione illecita di rifiuti.

Piacenza, lì 22 ottobre 2014

Avvocato Rosa Bertuzzi